



Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



Ministeri e
Polizia Penitenziaria

Reperibilità 3928836510

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

INFORMATIVA N. 106_2016

Roma, 28 Settembre 2016

OGGETTO: I permessi della Legge 104/92 spettano anche ai conviventi.

Corte Costituzionale, sentenza n. 213 del 23 settembre 2016

Si pubblica notiziario della FLP n. 28 Prot. n. 0282/FLP2016 del 28 Settembre 2016, inerente all'argomento in oggetto.

Coordinamento Nazionale FLP Giustizia





Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Dipartimento Studi e Legislazione



00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n. 0282/FLP2016

Roma, 28 settembre 2016

NOTIZIARIO N° 28

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU

LORO SEDI

I PERMESSI DELLA LEGGE 104/92 SPETTANO ANCHE AI CONVIVENTI

Corte Costituzionale, sentenza n. 213 del 23 settembre 2016

La FLP informa che, con sentenza n. 213/2016, la Corte Costituzionale ha stabilito il rilevante principio secondo cui anche al convivente di persona disabile - che si occupi dell'assistenza in favore del partner malato o invalido - ha diritto di usufruire, alla stessa stregua dei coniugi e dei parenti fino al secondo grado, dei tre giorni di permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione figurativa previsti dalla legge 104 del 1992.

La storia da cui trae origine la sentenza si incardina in un procedimento sorto 3 anni fa tra una lavoratrice e l'ASL presso cui prestava servizio. Dopo che lavoratrice ha citato in giudizio l'ASL che non gli aveva riconosciuto l'uso dei permessi mensili, il Tribunale ordinario del lavoro con ordinanza del 15 settembre 2014 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del comma 3 dell'articolo 33, Legge 104/02.

La Corte Costituzionale, dopo aver ritenuto rilevante la questione e ricostruito la ratio legis dell'istituto del permesso mensile retribuito di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, alla luce dei suoi presupposti e delle vicende normative che lo hanno caratterizzato, nel ricordare l'inviolabilità del diritto alla salute psico-fisica del disabile (previsto dall'articolo 32 delle Costituzioni) **ha dichiarato incostituzionale la legge n. 104/1992 e precisamente l'art. 33, comma 3** laddove esclude il convivente dal diritto ad usufruire del permesso mensile per assistere una persona disabile a lui vicina.





L'intento dei giudici della Consulta non è stato quello di imporre un'equiparazione fra la figura del coniuge e quella del convivente, bensì di sottolineare come l'articolo 2 e 32 della Costituzione intendono garantire e tutelare un diritto inviolabile, specialmente nei confronti di chi si trova in una situazione di oggettiva gravità.

A detta dei magistrati è quindi del tutto illogico che nell'elenco dei legittimati ad utilizzare i permessi retribuiti e mensili della Legge 104/92 non vengano menzionati anche i conviventi.

In allegato, la Sentenza della Corte Costituzionale n. 213 del 23 settembre 2016.

Dipartimento Studi e Legislazione